



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

(7^a legislatura)

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo
Fabio
Renato
Giancarlo
Marialuisa
Antonio
Marino
Massimo
Raffaele
Antonio
Floriano
Ermanno
Raffaele

Galan
Gava
Chisso
Conta
Coppola
De Poli
Finozzi
Giorgetti
Grazia
Padoin
Pra
Serrajotto
Zanon

n. 2454 del 8 AGOSTO 2003

Segretario

Antonio

Menetto

Oggetto: Primi indirizzi operativi per la corretta applicazione della nuova disciplina sulle discariche.

D. Lgs. 13.01.2003, n. 36 e D.M. 13.03.2003.

L'Assessore alle Politiche per la Mobilità e per l'Ambiente, Renato Chisso, riferisce quanto segue.

Il D. Lgs. n. 36/2003 sulle discariche ed il D.M. 13.03.2003, che stabilisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, denunciano in primissima lettura una serie di problematiche che rendono necessario un approfondimento teso all'adozione di comuni indirizzi applicativi sull'intero territorio regionale.

Invero, i dubbi e le perplessità emerse sono state oggetto di ripetuta ed approfondita discussione sia a livello locale, mediante più incontri che hanno coinvolto i soggetti pubblici direttamente interessati dall'applicazione della disciplina in parola, quali le Province, l'ARPAV, l'Osservatorio regionale sui rifiuti, gli Enti responsabili di bacino ed i Consorzi di Comuni operanti nel settore dei rifiuti urbani in Veneto.

Da ultimo, in data 29 maggio 2003, sulle questioni in argomento si deve dar conto di un apposito incontro tecnico – operativo, promosso dalla Regione Veneto, che ha coinvolto pressoché tutte le Amministrazioni regionali e le Province Autonome di Trento e Bolzano svoltosi presso la sede di rappresentanza della Regione Piemonte in Roma.

In considerazione di quanto esposto, tenuto debitamente conto sia delle indicazioni scaturite dagli incontri con le amministrazioni provinciali interessate e l'ARPAV, sia delle risultanze conseguenti al tavolo tecnico interregionale sopra richiamato, appare pertanto indispensabile tracciare alcuni primi indirizzi di carattere operativo, contenuti nell'Allegato sub "A" alla presente Deliberazione, al fine di agevolare tutti i soggetti interessati nella corretta applicazione della nuova disciplina sulle discariche.

Tutto ciò premesso e considerato l'Assessore regionale alle Politiche per l'Ambiente e per la Mobilità Renato Chisso conclude la propria relazione proponendo all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento comprensivo dell'Allegato "A" che ne fa parte integrante.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, Assessore alle Politiche per l'Ambiente e la Mobilità, Renato Chisso, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale e, in particolare, con le disposizioni contenute nell'art. 5 della L.R. 30.8.1993 n. 42;

VISTO il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante l'«*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche*»;

VISTO il D.M. 13 marzo 2003 contenente i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;

VISTA la legge 21.01.2000, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni.

DELIBERA

- 1) di approvare i primi indirizzi operativi per la corretta applicazione della nuova disciplina sulle discariche, di cui al D. Lgs. 13.01.2003, n. 36 e al D.M. 13.03.2003, contenuti nell'Allegato "A" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante;
- 2) di comunicare il presente provvedimento in forma integrale alle Province, all'ARPAV, all'Osservatorio regionale sui rifiuti, a tutte le Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al N.O.E. dei Carabinieri.

Sottoposto a votazione il presente provvedimento viene approvato a voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO

dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE

On. Dott. Giancarlo Galan

Per il Dirigente del Servizio Rifiuti

Dott. Giuliano Vendrame

Per la regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott. Luigi Masia

ALLEGATO "A"

Primi indirizzi operativi per la corretta applicazione della nuova disciplina sulle discariche.

D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e D.M. 13 marzo 2003.

1) Premessa

In sede di prima lettura il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche» (suppl. ord. n. 40/L alla GU 12/3/2003, n. 59) evidenzia una serie di problematiche che rendono necessario un approfondimento teso all'adozione di comuni indirizzi applicativi su tutto il territorio regionale.

Anzitutto, va evidenziato che le disposizioni del decreto legislativo costituiscono un corpo normativo speciale e complementare rispetto alla disciplina generale relativa alla gestione dei rifiuti dettata dal d.lgs. n. 22/1997, pertanto le disposizioni ivi contenute trovano applicazione solo nei confronti delle discariche e non sono applicabili *tout court* alla disciplina dei rifiuti in generale (per quanto non previsto dal decreto si applicano anche alle discariche le disposizioni generali in materia di rifiuti). Tale aspetto emerge, tra l'altro, nelle definizioni contenute all'art. 2, laddove le stesse o si risolvono in un rinvio al d.lgs. n. 22/1997 o in una ripetizione di quelle già contenute nel decreto stesso o sono date solo «*ai fini del presente decreto*», ossia solo ai fini della disciplina delle discariche.

2) Definizione di "discarica"

Il d. Lgs. n. 36/2003 provvede ad individuare la definizione di "discarica" come: "*area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;*"

L'aspetto innovativo quindi è rappresentato dal fatto che anche il deposito temporaneo (art. 6, lett. *m*), del d.lgs. n. 22/1997), e lo stoccaggio temporaneo (art. 6, lett. *l*), del d.lgs. n. 22/1997) qualora superino i limiti temporali previsti, sono considerati "discarica" ed in quanto tali vanno considerati anche dal punto di vista delle procedure autorizzative e di valutazione di impatto ambientale.

Inoltre va sottolineato che, ferme restando le singole fattispecie relative alle operazioni di gestione dei rifiuti e la disciplina ad esse applicabile, tali aspetti assumono rilevanza anche ai fini dell'applicazione della sanzione prevista all'art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 22/1997 nel caso di superamento del limite temporale indicato.

Va tuttavia evidenziato che, in considerazione di quanto disposto dall'art. 17, comma 7, del d.lgs. n. 22/1997, in cui si prevede che il provvedimento di autorizzazione di una bonifica ambientale sia onnicomprensivo e comprenda anche gli aspetti legati alla realizzazione ed esercizio degli impianti previsti nel progetto medesimo; tale provvedimento potrebbe prevedere (oltre alle modalità di attuazione dell'intervento ed in correlazione con la specificità dello stesso) anche limiti temporali di esercizio di tutti gli impianti previsti dal progetto, compresi gli stoccaggi, di durata diversa da quanto previsto dal d.lgs. n. 36/2003.

3) Realizzazione di nuove discariche

Appare del tutto evidente che per la realizzazione di nuove discariche, per rifiuti inerti, pericolosi e non pericolosi, devono essere applicate *in toto* le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 36/2003.

A tale riguardo risulta opportuno chiarire in primo luogo che, nonostante il decreto legislativo utilizzi i termini “*autorizzazione alla costruzione e all’esercizio*” come se si trattasse di un unico provvedimento amministrativo, i riferimenti espressi agli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/1997 stanno ad indicare come gli iter procedurali amministrativi previsti dalle citate disposizioni restino comunque distinti ed autonomi.

La lettura va pertanto fatta unitamente agli artt. 23 e seguenti della l.r. n. 3/2000, tenuto inoltre conto della necessità di inquadrare la tipologia progettuale anche in relazione alle vigenti disposizioni contenute nella l.r. n. 10/1999 relativa alle procedure di V.I.A..

In particolare per quanto attiene alla corretta individuazione dell’ente competente in tema di approvazione del progetto ed autorizzazione all’esercizio, è necessario fare riferimento agli artt. 4 e 6 della L.R. n. 3/2000.

In secondo luogo si evidenzia che l’art. 9 del d.lgs. n. 36/2003, definisce le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione per le discariche prevedendo in particolare che, prima dell’inizio delle operazioni di smaltimento in una nuova discarica, l’Autorità territorialmente competente verifichi che “*la discarica soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è subordinato il rilascio dell’autorizzazione*”. Tale procedura si intende soddisfatta attraverso l’espletamento delle operazioni di collaudo normalmente svolte ai sensi dell’art. 25 della l.r. n. 3/2000. Analogamente si deve intendere per quanto riguarda la verifica della procedura di chiusura prevista dall’art. 12, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 36/2003, in quanto attività già regolata dal comma 9 dell’art. 25 della l.r. n. 3/2000.

Le nuove discariche, inoltre, possono continuare a ricevere fino al 16.07.2005 rifiuti in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 nonché dell’art. 6 d.P.R. 8 agosto 1994 relativo ai rifiuti di amianto o contenenti amianto (art. 17, comma 2).

Tali prescrizioni e limiti si applicano «*relativamente*:

- a) *nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A;*
- b) *nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B;*
- c) *nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria».*

Restano validi i valori limite e le condizioni di ammissibilità dei rifiuti in discarica già previsti dal paragrafo 4.2 della deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 (art. 17, comma 6, lett. a)).

4) Personale adibito alla gestione delle discariche

Il Decreto legislativo in parola pone un’attenzione particolare sulla specifica competenza richiesta al personale adibito alla gestione delle discariche.

In tal senso, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 36/2003 va precisato che:

- per individuare le «*persone fisiche tecnicamente competenti*» è utile fare riferimento alle previsioni, per quanto applicabili, del d.m. n. 406/1998 «*Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti*» che all’art. 11 disciplina i re-

quisiti di idoneità tecnica che devono essere posseduti dai responsabili tecnici delle imprese tenute all'iscrizione all'Albo (gestione di impianti fissi di titolarità di terzi) ed alle relative deliberazioni dell'Albo nazionale,

- per quanto riguarda il riferimento all'adeguata formazione professionale del personale si ritiene che questa possa essere garantita anche attraverso l'attuazione del Piano di sorveglianza e controllo previsto all'art. 8 del d.lgs. 36/03 nel quale si prevede che lo stesso deve garantire "*l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione*".

5) Discariche già autorizzate (e approvate) alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2003

Particolare attenzione è necessario dedicare ai contenuti dell'art. 17 del d.lgs. n. 36/2003 concernente le disposizioni transitorie e finali.

Fino al **16 luglio 2005** le discariche già autorizzate al 27 marzo 2003 (data di entrata in vigore del d.lgs.) cioè le discariche in esercizio ed anche quelle che a tale data hanno conseguito il solo provvedimento di approvazione del progetto e quindi l'autorizzazione alla realizzazione, possono continuare a ricevere i rifiuti per i quali sono state autorizzate (art. 17, comma 1).

I titolari (o, se delegati, i gestori) di discariche già autorizzate al 27 marzo 2003 (intendendosi, lo si ripete, quelle che a tale data hanno conseguito almeno il provvedimento di approvazione del progetto/autorizzazione alla realizzazione della discarica) per poter proseguire l'attività devono presentare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, **entro il 27 settembre 2003** all'autorità competente all'approvazione del progetto, come individuata ai sensi degli artt. 4 (Regione) e 6 (Provincia) della legge regionale n. 3/2000, un Piano di adeguamento della discarica alle previsioni del nuovo decreto.

Al fine di ottemperare alle previsioni di legge conseguendo un elevato standard di tutela ambientale, potranno continuare ad essere utilizzate anche se non pienamente rispondenti ai requisiti tecnici previsti dal D. Lgs. n. 36/2003, solo quelle porzioni (o lotti) di discarica già sottoposti a collaudo funzionale ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 3/2000 entro il 27/9/2003; per le stesse la tempistica e le modalità di adeguamento saranno previste in funzione della specifica fattibilità sotto il profilo tecnico ed ambientale, dal Piano di adeguamento. Le porzioni di discarica che non rientrano in tale casistica dovranno comunque essere adeguate al D. Lgs. 36/2003, e collaudate prima del conferimento dei rifiuti.

Per questi lotti restano comunque validi i valori limite e le condizioni di ammissibilità dei rifiuti in discarica già previsti dal paragrafo 4.2 della deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 (art. 17, comma 6, lett. a));

6) Progetti di discarica il cui iter di approvazione non si è concluso alla data del 27 marzo 2003.

Le discariche per le quali il procedimento di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione delle opere era ancora in corso al 27 marzo 2003, devono considerarsi nuove discariche a tutti gli effetti; quindi tutta la documentazione presentata e lo stesso progetto devono essere rivisti ed eventualmente integrati o addirittura in parte sostituiti per essere adeguati alle nuove disposizioni.

Conseguentemente, i soggetti interessati, al fine del proseguimento dell'istruttoria, debbono provvedere a tali integrazioni entro 90 gg dalla pubblicazione sul BURV del presente provvedimento, pena il rigetto delle istanze presentate.

Qualora tali soggetti ritengano che il progetto già presentato, ma non approvato, soddisfi quanto previsto dal nuovo decreto legislativo devono provvedere ad inoltrare, entro il medesimo termine, la relativa *dichiarazione e attestazione* a firma dei progettisti.

In questi casi, all'atto della presentazione delle integrazioni necessarie all'adeguamento, sarà altresì possibile avanzare richiesta di ricevere rifiuti secondo le disposizioni introdotte dalla nuova disciplina.

7) Il Piano di adeguamento di cui all'art. 17

Il Piano di adeguamento deve individuare, in funzione delle specifiche fattibilità tecniche e ambientali, gli interventi da porre in essere per rendere l'impianto conforme alla nuova disciplina, e deve contenere i seguenti documenti:

- progetto di adeguamento delle opere infrastrutturali (ove tecnicamente possibile);
- piano di gestione operativa della discarica,
- piano di gestione post-operativa della discarica,
- piano di sorveglianza e controllo,
- piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica,
- piano finanziario,
- relazione geotecnica sulla stabilità dei fronti dei rifiuti verificata in corso d'opera,
- le garanzie finanziarie di cui all'art. 14 adeguate ai limiti temporali previsti.

Qualora i suddetti documenti siano già stati presentati e positivamente valutati dall'Autorità competente in sede di approvazione del progetto, sarà necessario verificarne la compatibilità con la nuova disciplina ed il progettista dovrà produrre una specifica *dichiarazione e attestazione* di conformità.

Inoltre va chiarito che:

- a) il titolare dell'autorizzazione non può scegliere in quale nuova categoria classificare la propria discarica, che di fatto è già definita dal decreto legislativo secondo la seguente correlazione:
 - le discariche di seconda categoria, tipo A, debbono essere adeguate ai requisiti prescritti per quelle per rifiuti inerti,
 - le discariche di prima categoria e di seconda categoria, tipo B, debbono essere adeguate ai requisiti prescritti per quelle per rifiuti non pericolosi,
 - le discariche di seconda categoria, tipo C, e di terza categoria debbono essere adeguate ai requisiti prescritti per quelle per rifiuti pericolosi;
- b) non costituisce contenuto del Piano l'individuazione dei rifiuti smaltibili nella discarica, che fino **16 luglio 2005** saranno quelli per i quali il singolo impianto è già stato autorizzato (la presentazione del Piano e la riclassificazione della discarica non comportano una automatica estensione dell'autorizzazione ai rifiuti che in base ai criteri di cui al d.m. 13 marzo 2003 possono essere ammessi nel corrispondente nuovo tipo di discarica). Ciò non toglie che possa essere richiesta (con un'autonoma istanza) l'integrazione dei rifiuti previsti in autorizzazione, in tal caso il conferimento dei nuovi rifiuti potrà avvenire solo dopo l'adeguamento dell'impianto ed il suo apprestamento, nel rispetto delle procedure degli artt. 25 e 26 della L.R. n. 3/2000. In questi casi va preventivamente valutata la compatibilità dell'adeguamento richiesto con la vigente disciplina in materia di V.I.A.;
- c) per quanto riguarda le garanzie finanziarie si farà riferimento alla regolamentazione contenuta nella D.G.R. n. 2528 del 14.07.1999 con la quale è stata elaborata la disciplina regionale in materia di garanzie finanziarie per alcune attività di smaltimento di rifiuti che risulta conforme ai principi ed ai contenuti del D. lgs 36/2003 fatto salvo la necessità di adeguamento alla durata temporale prevista dello stesso.

I Piani di adeguamento devono essere approvati dall'autorità competente (in assenza di un termine per l'approvazione espressamente indicato si ritengono applicabili i termini previsti dall'art. 27 del d.lgs. n. 22/1997) che, ai sensi del comma 4, autorizza «la prosecuzio-

ne dell'esercizio della discarica» e fissa «i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009». La mancata approvazione del Piano determina ai sensi del comma 5, che «l'autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica».

I Piani di adeguamento non devono essere presentati da parte dei titolari/gestori di discariche già chiuse, cioè di quelle discariche per le quali alla data di entrata in vigore del d.lgs. era già stata inoltrata la comunicazione di fine lavori e regolare esecuzione delle opere di ricomposizione confermata dal successivo collaudo; in questi casi la gestione post-chiusura proseguirà secondo le previsioni contenute nei provvedimenti autorizzativi già rilasciati o le linee di indirizzo approvate dalle singole amministrazioni provinciali, mantenendo inalterato anche l'ammontare delle garanzie finanziarie già prestate.

8) Effetti della presentazione del Piano di adeguamento

Va evidenziato che, pur non prevedendo il d.lgs. n. 36/2003 alcuna sanzione per la mancata presentazione del Piano di adeguamento nel termine prescritto, il decreto stesso prevede che la presentazione del Piano costituisca il presupposto per ottenere dall'autorità competente non solo l'approvazione dello stesso, con fissazione dei termini per provvedere ai relativi adeguamenti, e la riclassificazione della discarica, ma anche l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio; pertanto, la mancata presentazione del Piano nei termini previsti determina l'impossibilità di proseguire nella gestione della discarica.

9) La definizione di "trattamento" (art. 2 lettera h)

L'art. 7 prevede che «i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento» (fatte salve le eccezioni ivi previste), ove la definizione di «trattamento» dell'art. 2, lettera h), indica in senso generico varie operazioni/lavorazioni che consentono il successivo smaltimento di rifiuti in discarica comprese anche la selezione, la cernita, la compattazione, che tecnicamente si configurano come operazioni di pretrattamento e non come vere e proprie operazioni di trattamento ai sensi del d. lgs. n. 22/1997, in quanto non sono tali da mutare sostanzialmente la natura dei rifiuti. Pertanto, in ragione di quanto esposto, va evidenziato che i rifiuti urbani assoggettati ad operazioni quali selezione, cernita, compattazione, non mutano la loro classificazione in rifiuti speciali (mutamento valido solo nel caso in cui il trattamento comporti una effettiva modifica delle caratteristiche del rifiuto) bensì rimangono rifiuti urbani smaltibili nelle apposite discariche per rifiuti non pericolosi/urbani, restando assoggettati alla specifica regolamentazione prevista per tale tipologia di rifiuto dalla disciplina vigente.

10) Obbligo trattamento preventivo allo smaltimento in discarica dei rifiuti (art. 7, c. 1)

In merito a quanto previsto dall'art. 7 circa l'obbligo di trattamento preventivo allo smaltimento in discarica dei rifiuti va evidenziato che lo stesso non si applica ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, pertanto si ritiene che la frazione secca (intendendo per tale la frazione di rifiuto urbano contenente al massimo il 15% di rifiuto biodegradabile secondo l'accezione di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) derivante da raccolta differenziata dei rifiuti urbani soddisfi questa condizione e quindi possa essere smaltita direttamente in discarica senza alcun trattamento preventivo, qualora rispetti il citato contenuto di rifiuto biodegradabile.

11) Rifiuti non ammessi in discarica dalla data di entrata in vigore del d. lgs. (art. 6, c. 1)

L'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 36/2003 individua i rifiuti che non sono ammessi in discarica dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (cioè 27 marzo 2003) o dalle date espressamente indicate nei singoli casi. La nuova disposizione sostituisce l'elenco previsto dall'art. 2 del d.m. n. 141/1998 (ora abrogato ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. b) e trova immediata applicazione, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, per le discariche già autorizzate e per i rifiuti il cui smaltimento è autorizzato nelle stesse.

12) Discarica definitivamente chiusa (art. 12)

Il d.lgs. n. 36/2003 introduce all'art. 12 delle procedure attraverso le quali la Provincia, quale ente territorialmente competente, stabilisce che la discarica può essere definitivamente chiusa.

A tal fine la Provincia rilascia un'autorizzazione alla chiusura solo dopo che:

- sono state valutate tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. I;
- è stata presentata la dichiarazione di fine lavori di chiusura da parte del Direttore dei Lavori;
- è stato effettuato il collaudo ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000.

In caso di discariche gestite per lotti l'autorizzazione alla chiusura può essere rilasciata, secondo la sopraindicata procedura, anche relativamente ad ogni singolo lotto.

In carenza di specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti approvativi od autorizzati relativamente alle opere od interventi da eseguire in fase di post-chiusura la dichiarazione di fine lavori di chiusura ed il relativo certificato di collaudo non potranno essere presentati prima dell'ultimazione delle seguenti opere:

- capping,
- rete di raccolta delle acque meteoriche,
- inerbimento del manto di copertura del corpo rifiuti (eventualmente con esclusione della piantumazione).

In conseguenza di ciò l'inizio della gestione di post-chiusura decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla chiusura della discarica.

In caso di discariche gestite per lotti l'autorizzazione alla chiusura può essere rilasciata, secondo la sopraindicata procedura, anche relativamente ad ogni singolo lotto.